

Legge regionale 16 novembre 2010 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all' articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:

a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);

b) le modalità e i limiti di rimborso degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

b bis)

(ABROGATA)

c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;

d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;

e) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 12/2015

- 2** Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera c), L. R. 14/2016
- 3** Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
- 4** Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.